

insegnamento in altro Istituto di istruzione superiore o media è riconosciuto il diritto di impartire un corso di esercitazione ».

Onorevole Caporali insiste nel primo articolo aggiuntivo?

CAPORALI, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Caporali propone inoltre questo articolo aggiuntivo: « Ai professori di ruolo che alla data di pubblicazione della presente legge sono contemporaneamente professori ordinari o straordinari in più istituti, non si applica il disposto dell'articolo 28 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellizzari.

PELLIZZARI. Questo articolo stabilisce che coloro che sono già titolari in due istituti diversi possano mantenere la titolarità in tutti e due gli istituti, e inoltre possano avere le esercitazioni. Io voterò contro questo articolo, perchè in una legge che stabilisce che si aumentino le mansioni e gli stipendi dei professori, non è giusto che si consacrino il diritto di nessuno ad avere due cattedre di ruolo.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Prego la Camera di concedermi appena un istante per chiarire la necessità di questo articolo aggiuntivo. Non è affatto vero quello che afferma l'onorevole Pellizzari. L'articolo 28-ter concordato appunto su proposta dell'onorevole Pellizzari riconosce che non possa avere un terzo insegnamento chiunque ne abbia già due, e basta leggere il resoconto della discussione avvenuta, per convincersi che anche secondo l'onorevole Pellizzari l'articolo 28-ter presuppone anche lo stato di fatto riconosciuto dall'articolo 122 del testo unico.

Ora quando poc'anzi noi abbiamo, molto leggermente, votato la soppressione dell'articolo 122, ci siamo dimenticati il valore della stessa discussione avvenuta per l'articolo 28-ter. In secondo luogo, non si tratta, onorevoli colleghi, di privilegi che si vogliono insinuare in articoli aggiuntivi: l'articolo non avrebbe avuto ragione d'essere se si fosse mantenuto l'articolo 122. Si tratta dunque di questo: esistono oggi an-

cora, pochi o molti che siano, dei professori che sono contemporaneamente di ruolo in due istituti, e l'articolo 122 li aveva rispettati in via transitoria.

Noi possiamo negare ad essi, e lo abbiamo fatto con l'articolo 28-ter, di aver beneficio dalla presente legge, ma non possiamo — non è giusto e non è equo — togliere la base giuridica della loro condizione riconosciuta per legge.

La Camera voterà come crede; ma il mio dovere è di farle presente la gravità anche giuridica della deliberazione che sta per prendere.

PRESIDENTE. L'onorevole Caporali mantiene il suo articolo?

CAPORALI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sui concetti espressi in forma così vivace dall'amico Pellizzari sono pienamente d'accordo con lui e ne ho già riferito con le medesime sue parole. Ma l'articolo aggiuntivo è una disposizione transitoria che vale per quei pochissimi che si trovano ad avere un insegnamento che non può essere facilmente sostituito.

Ora in questo senso prego la Camera di considerare che si tratta di una disposizione transitoria che, ove fosse respinta, metterebbe in repentaglio la sorte di alcuni Istituti di coltura.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta adunque l'articolo aggiuntivo, come disposizione transitoria.

Lo metto a partito.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13.5.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Sterografia*

PROF. T. TRINCHELI.